SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 1459

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1996

Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. - In Italia l'arte di strada è regolamentata dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed è considerata come un mestiere ambulante, al pari di cenciaioli, venditori ambulanti, facchini, cocchieri, lustrascarpe e ciarlatani. Pur iscrivendosi, ai sensi del citato articolo 121, all'apposito registro, l'artista deve comunicare preventivamente il luogo e la data della sua esibizione all'autorità di pubblica sicurezza e, inoltre, deve pagare la tassa per l'occupazione di suolo pubblico. Il carattere vessatorio di tale antiquata regolamentazione è evidente, ed è in netto contrasto con quanto avviene nelle principali città europee. A Parigi, Londra, Amsterdam, gli artisti di strada sono sostanzialmente liberi di esibirsi senza costrizioni, secondo appositi regolamenti che tutelano e promuovono questa peculiare forma di espressività artistica. Al contrario, in Italia le conseguenze concrete dell'applicazione del citato articolo 121 sono le multe e il sequestro degli strumenti. L'arte di strada è un'antica e nobile tradizione che consente l'incontro tra esperienze culturali e sociali diverse, che rompe il grigiore e la monotonia della *routine* metropolitana, che restituisce vitalità alle strade e alle piazze delle nostre città.

Con questo disegno di legge, che riprende la proposta di legge presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole Vendola (atto Camera n. 1018), ci prefiggiamo di capovolgere il criterio della discriminazione e della criminalizzazione dell'arte di strada: essa verrebbe consentita «nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica» e «senza impedimento per la normale circolazione» (articolo 2). Viene demandata ai comuni l'emanazione di regolamenti, nei quali siano indicati i luoghi dove non si può svolgere questa attività ed i limiti orari e acustici (articolo 3). Questa attività viene sottratta alla disciplina prevista dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (articolo 4).

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'attività musicale, teatrale ed espressiva degli artisti di strada si esercita liberamente, nei limiti fissati dalla presente legge.

Art. 2.

- 1. L'attività degli artisti di strada è consentita nelle piazze storiche, nelle piazze di mercato, nelle stazioni della metropolitana, nelle isole pedonali ed in altri luoghi di incontro, nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica, senza impedimento per la normale circolazione.
- 2. L'attività di cui al comma 1 non comporta commercio ambulante nè alcuna forma di occupazione permanente di suolo pubblico.

Art. 3.

1. L'indicazione dei luoghi nei quali non può svolgersi l'attività degli artisti di strada e l'eventuale previsione di orari particolari e di limiti di tolleranza acustica sono oggetto di apposito regolamento comunale.

Art. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «saltimbanco, cantante, suonatore» sono soppresse.